

OGGETTO: CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER L’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI PER LA DURATA DI ANNI 5 (cinque) - Art. 1 comma 819, lett. b) della Legge 160/2019.

## **INDICE GENERALE**

**Art. 1 – OGGETTO**

**Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

**Art. 3 – UFFICIO LOCALE E DOMICILIO**

**Art. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

**Art. 5 – AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO – VALORE DELLA CONCESSIONE – AGGIO CORRISPETTIVO E MINIMO GARANTITO**

**Art. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

**Art. 7 – MODALITA’ DI RISCOSSIONE E GESTIONE CONTABILE**

**Art. 8 – SICUREZZA**

**Art. 9 – SUBCONCESSIONE**

**Art. 10 – REVISIONE DEL PREZZO**

**Art. 11 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO**

**Art. 12 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Art. 13 – COSTI DELLA MANODOPERA**

**Art. 14 – CONTROLLO SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

**Art. 15 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO**

**Art. 16 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO**

**Art. 17 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

**Art. 18 – ASSICURAZIONI RICHIESTE AL CONCESSIONARIO**

**Art. 19 – PENALI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE**

**Art. 20 – CAUSE DI DECADENZA E DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE**

**Art. 21 – DIFFIDA AD ADEMPIERE**

**Art. 22 – RECESSO DAL CONTRATTO**

**Art. 23 – RENDICONTI DELLA GESTIONE E CORRISPETTIVO (AGGIO)**

**Art. 24 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA O ALTRI MOTIVI DI CESSAZIONE**

**Art. 25 – GARANZIA DEFINITIVA**

**Art. 26 - SOPRALLUOGO**

**Art. 27 - SPESE CONTRATTUALI**

**Art. 28 - FORO COMPETENTE**

**Art. 29 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E NORME DI RINVIO**

**Art. 30 - TRATTAMENTO DATI**

**Art. 31 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO DELL’ENTE CONCEDENTE**

## **Art. 1 – OGGETTO**

1. Il presente capitolato regola le modalità di gestione dei servizi di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1 comma 819, lett. b) della Legge 160/2019 (nel prosieguo "Canone Unico Patrimoniale), ivi compreso il Servizio delle Pubbliche Affissioni.
2. La riscossione dovrà avvenire esclusivamente su conti correnti intestati al Comune di Nole con le modalità di cui all'art. 1, comma 844 della Legge 160/2019 (pago PA).
3. Il Concessionario, a proprie cura e spese, e senza oneri aggiuntivi per il Committente, a partire dalla data di avvio dell'affidamento in concessione dei servizi di cui al punto precedente, deve anche provvedere:
  - ad effettuare e mantenere aggiornato il censimento di tutti i cespiti imponibili. Ogni oggetto censito dovrà essere documentato con le informazioni ritenute utili per la regolarizzazione tecnico-amministrativa e per il successivo eventuale assoggettamento al Canone di cui all'art. 1 comma 819, b) della Legge 160/2019. Per ognuno di tali oggetti dovrà procedere anche alla rilevazione dei dati anagrafici dei proprietari o gestori o utilizzatori e/o di eventuali soggetti obbligati in solido. La rilevazione dovrà essere effettuata lungo la rete viaria appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Committente, comprese le strade e le aree private ad uso pubblico;
  - alla gestione ordinaria, consistente nello svolgimento dell'attività istruttoria e nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi attinenti all'applicazione delle entrate affidate;
  - all'accertamento di tutte le aree di evasione e/o elusione del canone con conseguente recupero delle somme dovute ed emissione dei relativi atti;
  - alla riscossione coattiva di tutte le entrate oggetto di affidamento.
4. Il Comune di Nole agli effetti dell'applicazione dell'entrata patrimoniale di che trattasi, è collocato, ai sensi degli effetti della Legge 160/2019, nella Classe V.

## **Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. Ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. 36/2023, la durata della concessione è fissata in cinque anni e decorrerà presumibilmente dal 01/09/2025 e comunque dalla data di stipula del contratto o, in caso di necessità o urgenza, dall'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, anche in pendenza del contratto; in quest'ultimo caso farà fede la data della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.
2. E' prevista la possibilità per il comune, prima della scadenza, di avvalersi della facoltà di quanto disposto dall'art. 189, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, per la medesima durata.
3. Nell'eventualità del verificarsi delle condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n.36/2023, stante la natura e la rilevanza del servizio e per assicurare continuità nell'erogazione dello stesso, nelle more della procedura di individuazione del nuovo concessionario e per il tempo strettamente necessario il concessionario è tenuto alle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi patti e condizioni per un tempo non superiore a sei mesi a decorrere dalla scadenza del contratto (TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 18 febbraio 2025, n. 66) o comunque per un tempo utile alla conclusione della nuova procedura di affidamento.
4. Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.36/2023 (Revisione del contratto di concessione) comma 1: Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di

traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

5. Al fine di dare continuità al servizio, il Comune si riserva la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di dare l'avvio al servizio nelle more della stipula del contratto, qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 18, comma 8 del D.Lgs. 36/2023. La consegna in via d'urgenza dovrà essere comprovata da apposito verbale; in tal caso il Concessionario sarà tenuto a dare avvio ai servizi agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta tecnica.
6. Il mancato avvio del servizio costituirà motivo di risoluzione immediata del contratto (risoluzione espressa ai sensi dell'articolo 20 del presente capitolato).

### **Art. 3 – UFFICIO LOCALE E DOMICILIO**

1. Il Concessionario, per l'espletamento del servizio, individuerà a propria cura e spese una sede operativa nel raggio di almeno 55 km dal comune di Nole. Tale sede dovrà essere munita di linea telefonica, fax e posta elettronica.
2. L'individuazione della sede deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio della gestione, in attesa di trovare una sede adeguata il concessionario ha comunque l'obbligo di garantire la prestazione dei servizi a favore degli utenti, attivando da subito un contatto telefonico per fornire tutte le informazioni necessarie.
3. Il mancato individuazione della sede entro i termini sopra indicati, comporterà l'immediata decadenza dalla gestione.
4. Dovranno essere garantite almeno 20 ore di apertura settimanali. In aggiunta deve essere garantito il servizio di ritiro su chiamata, all'esterno dell'ufficio dovranno essere esposti gli orari di apertura al pubblico. Le tariffe per ogni singolo tributo-entrata, devono essere esposte nei locali dell'ufficio locale allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.
5. Il Concessionario deve eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso detto ufficio o recapito ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso il medesimo si intenderà fatta alla Società concessionaria. Tale domicilio non potrà essere individuato nella sede comunale o presso altri uffici distaccati del Comune.
6. Presso tale ufficio locale i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato, ivi compresi i versamenti come disposto dell'art. 1 comma 835 e 844 della Legge 160/2019 (pago PA).
7. Il Concessionario, per l'espletamento del servizio, individuerà a propria cura e spese, un apposito recapito o ufficio sito sul territorio del Comune di Nole, per la ricezione dei manifesti e per le affissioni sul territorio comunale.

### **Art. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. La gestione del servizio oggetto della presente concessione è affidata in esclusiva alla Società/Ditta concessionaria, tale servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e come tale per alcun motivo può essere sospeso od abbandonato, fatte salve le cause di forza maggiore eventualmente previste dalla normativa vigente.
2. L'aggiudicatario si impegna a fornire al Comune:
  - a. Gestione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la gestione del contenzioso, in ogni ordine e grado, e del servizio di rendicontazione e di riversamento delle somme spettanti al Comune.

- b. La gestione è affidata al concessionario, che vi provvede a proprie cure e spese, sia per quanto attiene all'esecuzione delle attività inerenti alla riscossione e l'accertamento delle relative entrate, sia per quanto attiene gli impianti per le pubbliche affissioni, curandone l'installazione, la manutenzione e l'eventuale sostituzione.
- c. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi, e dalla data di formale affidamento, assume la completa responsabilità del servizio, con la qualifica di funzionario responsabile. Deve pertanto nominare e comunicare al Comune il nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n.507/93, a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del servizio in concessione.
- d. Lo stesso aggiudicatario è direttamente responsabile degli atti emessi e risponde di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, l'elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti ammessi e delle procedure intraprese, devono essere curati e firmati direttamente da un proprio funzionario responsabile.
- e. Il soggetto aggiudicatario deve individuare un proprio rappresentante al fine di tenere costantemente i contatti con il Servizio Tributi.
- f. Il concessionario deve altresì nominare propri agenti della riscossione e propri agenti notificatori per lo svolgimento delle relative attività di riscossione e notifica degli atti.
- g. Il concessionario deve fornire chiarimenti su eventuali esposti concernente la gestione del servizio e seguire l'iter procedurale dei contenziosi, in ordine alle opposizioni avverso i provvedimenti di accertamento tributari e gli atti emessi a carico dei contribuenti. Il concessionario è pertanto legittimato a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti le entrate oggetto della concessione.
- h. Il concessionario subentra in tutte le posizioni dei concessionari precedenti, con obbligo di concludere l'iter di tutti gli atti, relativi a periodo antecedenti all'inizio della concessione, compreso l'eventuale contenzioso già instauratosi e la riscossione coattiva di entrate affidate in anni precedenti.
- i. La gestione deve avvenire tramite sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, capace di consentire una rapida rendicontazione della gestione contabile, una dettagliata visualizzazione della posizione dei singoli contribuenti, e garantire l'estrapolazione e la stampa di dati e report statistici o previsionali connessi a modifiche dovute a cambi normativi e/o tariffari.
- j. Il concessionario deve attivare un proprio sito internet o in alternativa concordare le modalità per inserire nel sito del Comune le informazioni necessarie al fine del corretto assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.
- k. L'affidatario deve predisporre un accesso alla procedura informatica utilizzata, dal quale consentire all'Ente, in qualsiasi momento, la consultazione dello stato di avanzamento delle pratiche in carico ad ogni singolo contribuente, nonché lo stato delle riscossioni e dell'attività di recupero dell'evasione.
- l. Il concessionario si impegna a trasmettere, alla fine del mese di gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente che espliciti i risultati gestionali, ivi compresa l'attività di accertamento svolta.
- m. E' fatto divieto all'aggiudicatario del servizio di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza del contratto.
- n. Il concessionario, alla scadenza della concessione, deve consegnare al Comune o al concessionario subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per il proseguimento dei procedimenti medesimi, delegandolo, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti al contratto scaduto. Di tale

recupero beneficerà il Comune o il concessionario subentrante.

- o. Il concessionario deve inoltre consegnare al Comune, alla data di scadenza o risoluzione del contratto, tutti gli atti e documenti utilizzati per lo svolgimento del servizio, in caso contrario, il Comune può rivalersi sulla cauzione prestata.
3. L'erogazione dei servizi da parte del Concessionario deve avere carattere di regolarità, puntualità, continuità e completezza e deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'onere, costituenti obbligazione minima inderogabile, e delle norme contenute nel D. Lgs. 507/1993. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto, quale servizio pubblico e pertanto, per nessuna ragione, potranno essere sospese od abbandonate, salvo i casi di forza maggiore.
4. Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dagli artt. 7 e 10 del D.M. 289/2000.
5. Il servizio dovrà essere svolto conformemente al progetto di gestione, che verrà formulato e prodotto in sede di offerta.

**Art. 5 – AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO – VALORE DELLA CONCESSIONE – AGGIO CORRISPETTIVO E MINIMO GARANTITO**

1. Per quanto disposto dall'art. 179, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, “il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”, pertanto l’importo complessivo del progetto ammonta a presunti € 50.191,00, oltre iva, così desunti:

FATTURATO OLTRE IVA	
2023	9.599,19
2024	10.477,21
MEDIA ARITMETICA	10.038,20
VALORE CONCESSIONE PER 5 ANNI	50.191,00

2. Al termine del primo periodo concessorio, il comune ha la facoltà di avvalersi di quanto disposto all'art. 189, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 36/2023, per un periodo ulteriore di pari durata, pertanto il valore presunto della concessione per tale ulteriore periodo è stimato in € 50.191,00, al netto di IVA. L'importo complessivo presunto della concessione è pari a € 100.382,00, al netto di IVA;
3. In caso si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n.36/2023, per un tempo non superiore a sei mesi, l'importo stimato è di € 5.019,10, oltre iva.
4. Si rappresenta inoltre che:
  - ✓ l'aggio percentuale annuo riscuotibile dal concessionario posto a base di gara al ribasso è del 45%;
  - ✓ il concessionario ha l'obbligo di corrispondere un minimo garantito annuo di € 7.300,00 a favore del Comune di Nole;
  - ✓ il progetto per la concessione è finanziato interamente dal gettito delle entrate relativamente ai tributi riscossi dal Concessionario.
5. La stazione appaltante ha valutato l'assenza di interferenze significative nello svolgimento del contratto e a tal fine non viene ritenuto necessario allegare un documento di valutazione del rischio (D.U.V.R.I.)

relativo a tale aspetto, previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non è ravvisata la sovrapposizione di personale. L'importo degli oneri per la sicurezza è pertanto pari a zero.

6. Ciascun concorrente dovrà predisporre il proprio piano economico finanziario in relazione ai propri costi aziendali e alla propria offerta, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d'onori. Ogni responsabilità resta, quindi, in capo al proponente anche in caso di assunzione dei medesimi valori proposti nel presente piano o in caso di errori anche materiali sui calcoli e sui presupposti a base del presente piano finanziario.
7. Tutti i valori economici, qualora non espressamente specificato, si intendono IVA esclusa.
8. E' previsto un minimo garantito annuo netto pari ad euro 7.300,00 che il Concessionario dovrà in ogni caso versare all'Ente e che rappresenta un costo fisso che l'aggiudicatario deve sostenere indipendentemente dalle somme effettivamente riscosse, così da concretizzare un rischio di mancata copertura degli investimenti e delle spese effettuati per l'esercizio della concessione.
9. Le stime contenute nel presente documento sono state effettuate, relativamente ai costi, sulla base dei dati forniti dal Concessionario uscente mentre relativamente ai ricavi sulla base dell'introito medio relativo al biennio 2023-2024.
10. I ricavi del concessionario sono quantificati applicando all'importo dell'incasso medio annuo pari ad € 22.307,12, l'aggio posto a base di gara pari al 45%. I ricavi medi annui sono pari ad € 10.038,20.

Il costo medio annuo di gestione - dati forniti dall'attuale Concessionario:

<b>COSTI DI GESTIONE</b>		
<b>Voce</b>	<b>Costo Medio Annuo</b>	<b>Inc.</b>
IMPIANTI E DISPLAY	€ 620	6,8%
COSTI CONTRATTUALI	€ 364	4,0%
SERVIZI PROFESSIONALI	€ 676	7,4%
COSTI PER SERVIZI DIVERSI	€ 359	3,9%
COSTI DI PERSONALE DIRETTI e INDIRETTI	€ 6.424	70,4%
COSTI DI STRUTTURA	€ 556	6,1%
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 131	1,4%
<b>Totali</b>	<b>€ 9.130</b>	<b>100,0%</b>

**Piano economico finanziario annuo**

Ricavi della Gestione espressi in € 10.038,20

Costi della Gestione espressi in € 9.130,00

Utile d'esercizio € 908,20

11. Il costo della manodopera di cui all'articolo 41, commi 12, 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023 ammonta a complessivi € 6.110,81:

<b>Figura professionale</b>	<b>Livello</b>	<b>Ore stimate impiego (annuo)</b>	<b>Costo anno</b>
Direzione	Dirigenti	1	61,11 €
Responsabile di divisione	Quadro	6	183,32 €
Responsabile di settore	I	14	366,65 €
Impiegato di concetto	II	31	733,30 €
Impiegato di concetto	III	54	1.161,05 €
Impiegato di d'ordine/operaio	IV	81	1.588,81 €
Impiegato di d'ordine/operaio	V	110	2.016,57 €
<b>Totale costo personale sede centrale</b>			<b>6.110,81 €</b>
<i>Arrotondamenti</i>			
<b>Totale costo del personale</b>			<b>6.110,81 €</b>

Il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) applicato e a cui si fa riferimento è TERZIARIO-COMMERCIO. Il codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del Decreto Legge n. 76/2020 è H011 in relazione al CCNL Terziario, distribuzione e servizi.

12. Qualora nel corso dell'anno le riscossioni realizzate non raggiungessero il minimo garantito stabilito, il Concessionario deve provvedere entro il 20 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento ad integrare la differenza per il raggiungimento del minimo garantito, versando quanto eventualmente dovuto sul conto di tesoreria indicato dal Comune. Il tardivo versamento della somma necessaria al raggiungimento dell'importo annuo del minimo garantito effettuato nei successivi 30 giorni comporta l'applicazione di una penale di cui al successivo articolo 19 in caso di inadempienza, si applica quanto previsto dal successivo articolo 20 (Decadenza).

#### **Art. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

1. Il corrispettivo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale che spetterà al concessionario nella misura risultante nella gara.
2. Relativamente al servizio di gestione, riscossione ordinaria e coattiva ed accertamento del canone unico patrimoniale di cui al presente capitolato e delle pubbliche affissioni l'aggio di riscossione, al netto degli oneri fiscali se ed in quanto dovuti, sarà rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso, ad eccezione delle spese di spedizione e notifica di atti impositivi e di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, nonché di quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari e delle procedure cautelari ed esecutive, che saranno interamente a favore del Concessionario. Tali importi sono ripetibili a carico del destinatario nei limiti consentiti dalla vigente normativa.
3. Al Concessionario sono riconosciuti, da parte del Committente, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio oppure in caso di accertata inesigibilità previa giustificazione e rendicontazione, ai sensi dell'art. 1, comma 803, lett. a) e b) della legge 160/2019.

4. L'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio spettante al Concessionario va assunto al netto di eventuali rimborsi a favore degli utenti.
5. L'aggio va commisurato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi titolo per imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, comprensivi di sanzioni ed interessi.
6. L'aggio posto a base di gara su cui dovrà essere effettuato un unico ribasso è pari al 45 %.
7. Al Concessionario sarà interamente devoluto quanto previsto dall'art. 22, comma 9, del D.Lgs. 507/1993 a compensazione dell'obbligo inderogabile di massima tempestività nell'esecuzione della commissione e quale rimborso per gli evidenti maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
8. Il Concessionario garantisce in ogni caso al Comune l'introito, determinato da quanto previsto per l'applicazione delle tariffe di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, oltre ad eventuali relative maggiorazioni e/o sanzioni, di un minimo garantito annuo, al netto dell'aggio di riscossione, nella misura risultante dalla gara, che non potrà in nessun caso essere inferiore a € 7.300,00, per ogni anno di concessione e per tutta la durata della concessione.

#### **Art. 7 – MODALITA' DI RISCOSSIONE E GESTIONE CONTABILE**

1. L'affidatario deve spedire annualmente, a proprie spese, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni dal termine stabilito per il pagamento del Canone unico patrimoniale, per la sola componente espositiva, a tutti i contribuenti/utenti, un avviso di pagamento con l'indicazione dettagliata degli elementi identificativi delle fattispecie imponibili (tipologia, categoria, ubicazione, dimensioni e tariffa applicata), dell'importo dovuto e delle modalità del relativo versamento, in modo da consentire il corretto pagamento entro i termini previsti dalla legge e dai relativi regolamenti comunali. In tale avviso debbono essere indicate anche le sanzioni e gli interessi applicabili in caso di omesso o ritardato pagamento. Inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici dell'affidatario, precisando il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata. Nel suddetto avviso l'affidatario riporterà ogni altra indicazione prevista per legge e che ritenga utile per il contribuente/utente. L'affidatario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione dei suddetti avvisi di pagamento né da parte del contribuente/utente, né da parte dell'Ente.
2. La gestione del Canone unico patrimoniale, compresa la materiale affissione dei manifesti dovrà essere espletata garantendo le seguenti attività minime:
  - a. costituzione e bonifica delle relative banche dati anche attraverso il censimento degli oggetti impositivi da ripetere per ogni anno di affidamento;
  - b. gestione dello sportello telematico di supporto ai contribuenti con acquisizione, lavorazione di tutte le tipologie di pratiche presentate dai contribuenti/utenti;
  - c. nel caso di ricezione a mezzo mail o PEC, da parte degli uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni o concessioni, delle istanze pervenute all'Ente, va fornito il supporto nel procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni e concessioni, curando l'istruttoria relativa al provvedimento, la raccolta dei pareri preventivi e di tutte le informazioni, i documenti e i provvedimenti di ogni tipo necessari, nonché elaborando la bozza del provvedimento finale da sottoporre all'amministrazione per la sottoscrizione dello stesso; la Ditta Aggiudicataria collabora con l'Ente per garantire il pieno rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
  - d. rilascio dell'autorizzazione o del diniego al richiedente a mezzo PEC o con altre modalità telematiche;

- e. esecuzione dell'istruttoria delle domande/denunce pervenute entro 5 giorni dal ricevimento, ivi compresa la richiesta di integrazioni documentali, di pareri o documenti a enti e uffici competenti anche del Comune e richiesta all'utente eventuali integrazioni/chiarimenti, nonché l'incasso del canone ove dovuto;
- f. supporto agli uffici comunali nel rilascio di concessioni/autorizzazioni di esposizione pubblicitaria sulla base delle istanze/denunce ricevute dagli utenti (a titolo esemplificativo fornire fac-simili di autorizzazione/concessione, predisporre, sulla base delle richieste/denunce, le bozze di concessione/autorizzazione, ecc.);
- g. predisposizione, con eventuali oneri a carico dell'affidatario, di un sistema informativo web in grado di tracciare le richieste pervenute, la richiesta dei pareri ai diversi organi competenti, la loro acquisizione, la predisposizione dell'autorizzazione e la trasmissione all'ufficio comunale competente per il rilascio, accessibile anche agli uffici comunali;
- h. quantificazione del canone, prima del rilascio del titolo di concessione/autorizzazione, entro 5 giorni all'Ufficio richiedente che deve essere corrisposto dai soggetti, applicando le vigenti tariffe stabilite dal Comune senza accordare riduzioni e agevolazioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, dal Regolamento comunale o da specifici provvedimenti dell'Amministrazione;
- i. esecuzione istruttoria delle pratiche di rimborso a favore dei contribuenti/utenti, trasmettendo il relativo fascicolo, completo di tutte le sue componenti, al Comune. Quest'ultimo provvede al pagamento;
- j. elaborazione della lista di emissione degli avvisi ordinari di pagamento riportante soggetti e oggetti di contribuzione;
- k. recapito degli avvisi di pagamento agli utenti, compresa l'eventuale
- l. stampa e spedizione cartacea per i soggetti non in possesso di un domicilio digitale;
- m. pubblicazione sulla App IO di avvisi e scadenze relativi al canone;
- n. acquisizione e informatizzazione dei versamenti;
- o. abbinamento e caricamento dei dati dei versamenti nel software gestionale;
- p. rendicontazione sintetica e analitica dei versamenti effettuati dai contribuenti/utenti;
- q. riconciliazione di tutti i pagamenti PagoPA per i capitoli di entrata dell'Ente con cadenza mensile;
- r. riversamento, laddove le somme venissero erroneamente versate su conti correnti dell'affidatario;
- s. predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di riduzione e di sospensione ecc.
- t. elaborazione dell'elenco dei soggetti che non hanno effettuato, in modo completo o parziale, il versamento del dovuto anche in fase bonaria;
- u. gestione degli eventuali adempimenti preparatori degli atti di accertamento, (questionari, convocazioni, richieste di dati su soggetti passivi presso gli uffici pubblici competenti, ecc.) con emissione, sottoscrizione e comunicazione/notificazione di ogni atto necessario al contribuente/utente;
- v. gestione di ogni adempimento per la definizione delle procedure di recupero delle evasioni con emissione, sottoscrizione e comunicazione/notificazione al contribuente dei relativi atti;
- w. materiale affissione dei manifesti pubblicitari sia di rilevanza commerciale che istituzionale;
- x. gestione e manutenzione degli impianti per l'affissione;
- y. de-affissione o copertura di eventuali affissioni abusive di natura commerciale e non;
- z. rimozione di eventuali impianti affissionali in stato di assoluta inutilizzabilità e loro sostituzione con impianti nuovi;

- aa. controllo periodico delle pubblicità, anche giornaliera, e quello previsto nelle specifiche date o giorni della settimana per le occupazioni, in occasione di fiere e mercati (e similari);
- bb. segnalazione agli uffici comunali competenti di eventuali infrazioni riscontrate sul territorio;
- cc. fornitura di tutti i dati statistici che in qualsiasi momento vengano richiesti dall'Amministrazione su servizi e riscossioni contemplati nel presente capitolato;
- dd. supporto specialistico nella regolamentazione, modifica, integrazione ed applicazione del Canone unico patrimoniale;
- ee. gestione attività di front e back office.

3. I versamenti relativi al Canone Patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria e per le pubbliche affissioni verranno effettuati dal contribuente mediante il sistema PagoPA o altro che dovesse subentrare per espressa previsione di Legge.
4. L'Ente comunicherà gli estremi del/dei proprio/i conto/i corrente/i sul/i quale/i confluiranno le entrate derivanti dall'attività di riscossione ordinaria e coattiva effettuata dal Concessionario.
5. Le riscossioni effettuate dal Concessionario attraverso modalità non conformi a quanto indicato nel presente articolo daranno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 20 del presente capitolato.
6. Al fine di verificare e rendicontare i versamenti, il Comune permetterà al Concessionario la visibilità, mediante accesso telematico, dei conti correnti postali al fine di consentire lo scarico dei pagamenti e la predisposizione di una dettagliata rendicontazione.
7. È obbligo del Concessionario adeguare e far interfacciare il proprio gestionale con il sistema PagoPA strutturato dall'Amministrazione, con costi e spese a carico dello stesso. In alternativa, qualora il gestionale del Concessionario fosse già interfacciato con altro intermediario tecnologico, lo stesso si farà carico di valorizzare correttamente i codici tassonomici e capitoli d'incasso secondo le indicazioni dell'Ente.
8. Negli avvisi di pagamento per i singoli canoni oggetto di concessione, il Concessionario andrà a specificare le forme di pagamento a disposizione degli utenti/contribuenti, allegando i modelli per i versamenti e indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa. In ogni caso è vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario.
9. Le parti potranno, in ogni caso, concordare differenti modalità di riscossione delle entrate in esame nel rispetto della normativa e dell'evoluzione delle modalità di pagamento ammesse.
10. L'importo da versare trimestralmente non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata di € 1.825,00, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.
11. Il concessionario deve redigere e trasmettere al Comune, i rendiconti trimestrali, alla scadenza di ogni decade del mese successivo, ed il rendiconto annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con indicazione degli importi distinti nelle sue componenti (importo lordo,aggio ed importo netto) e per tipologia di entrata.
12. Insieme con i versamenti trimestrali ed entro lo stesso termine, la società concessionaria consegnerà al Comune la rendicontazione particolareggiata riferita alla gestione del servizio e circoscritta al trimestre di riferimento. Tale rendicontazione dovrà comunque indicare i seguenti elementi:
  - ✓ nominativo del contribuente come risultante in modo univoco dall'atto di autorizzazione;
  - ✓ ubicazione, dimensioni, caratteristiche e numero identificativo dell'impianto pubblicitario;
  - ✓ somma pagata, distinta nelle sue componenti;
  - ✓ estremi del pagamento;

- ✓ causale del pagamento;
  - ✓ riferimenti dei bollettari e/o dei registri istituiti a norma di legge.
13. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario si applicano, oltre alla penalità di cui al successivo articolo 20, gli interessi di legge. Protraendosi il ritardo del versamento oltre i sei mesi, il Comune provvederà a rivalersi sulla garanzia del concessionario.
  14. Il Concessionario non avrà alcun diritto di dedurre l'importo delle commissioni per le quali non avesse eventualmente effettuato il relativo incasso, essendo ciò a tutto suo rischio e pericolo.
  15. Il concessionario è considerato Agente Contabile esterno del Comune e come tale entro il 31 gennaio successivo ad ogni anno solare deve rendere conto delle somme gestite, secondo le modalità previste la normativa vigente.
  16. Il concessionario si assume gli obblighi posti a proprio carico, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando obbligatoriamente gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché l'indicazione in fattura del CIG relativo all'affidamento in oggetto. L'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
  17. L'aggio deve essere fatturato con l'obbligo di applicazione del sistema della fatturazione elettronica a favore della Pubblica Amministrazione, la fattura, trasmessa in forma elettronica.

#### **Art. 8 – SICUREZZA**

1. Il Concessionario, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, è tenuto a predisporre, nei luoghi in cui viene svolto il servizio affidato in concessione, tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere ai sensi del D.lgs. 81/2008.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di informare i propri addetti al servizio riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite; deve altresì provvedere a determinare tutti i possibili rischi dei propri lavoratori e ad adottare tutte le necessarie misure di sicurezza.
3. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b), del D.lgs. 81/2008 gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza sono giudicati pari a zero, pertanto non risulta necessario procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

#### **Art. 9 – SUBCONCESSIONE**

1. Il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dall'art. 188 del D.Lgs 36/2023.
2. E' vietata la cessione del contratto a terzi, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 20.

#### **Art. 10 – REVISIONE DEL PREZZO**

1. Non è ammessa la revisione del prezzo del servizio nel corso della validità del contratto, fatto salvo il disposto di cui all'art. 192, D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 11 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO**

1. Il personale utilizzato nel servizio dipende completamente dalla società alla quale è fatto carico dell'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e quant'altro previsto per il settore di appartenenza.

2. Prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, il Concessionario è tenuto a fornire al servizio Tributi della Comune di Nole:
  - ✓ una scheda che dovrà essere controfirmata da un rappresentante del Committente, contenente i nominativi del personale che impiegherà nel servizio (per ciascun addetto dovranno essere forniti i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica, numero di ore che verranno prestate nel servizio (settimanali, mensili e annue), numero di matricola, codice fiscale, numero di posizione INPS e INAIL). Eventuali variazioni alla scheda, in corso di contratto, dovranno essere comunicate al servizio Tributi. La stessa documentazione dovrà essere presentata ogniqualvolta si verificano modifiche nell'organico impiegato per la sostituzione di personale o per l'espletamento di nuovi servizi aggiunti;
  - ✓ il nominativo del Responsabile (referente) dell'intero servizio in oggetto.
3. In caso di sostituzione del Responsabile in corso di contratto, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Committente.
4. Il Concessionario, durante lo svolgimento del servizio, in ogni caso dovrà:
  - 1) utilizzare personale idoneo, professionalmente preparato allo svolgimento del servizio previsto dal presente capitolato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza, in numero tale da garantire il regolare funzionamento del servizio. Il personale impiegato dovrà essere sottoposto a periodici aggiornamenti dei quali dovrà essere data informazione al Committente;
  - 2) provvedere all'impiego del numero di persone previste dal Progetto Tecnico e per le ore per ognuna di esse indicate, disponendo la immediata sostituzione del personale che risulterà assente per qualsiasi motivo, pena l'applicazione delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto in caso di persistenza dell'inadempimento; per nessun motivo l'ufficio locale di cui al precedente articolo 3 dovrà trovarsi sprovvisto di personale nelle ore di apertura al pubblico previste dal predetto Progetto Tecnico o diversamente concordate per iscritto dalla parti contrattuali, pena l'applicazione delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto in caso di persistenza dell'inadempimento;
  - 3) verificare che il personale impiegato tenga sempre un contegno irreprensibile nei rapporti con l'utenza;
  - 4) munire il proprio personale di un'apposita targhetta personale di riconoscimento, con la fotografia del lavoratore, contenente il nominativo dell'operatore economico concessionario, da portare sempre bene in vista (anche in applicazione degli artt. 18, comma 1, lettera u) del D.lgs. 81 /2008, e 5 della L.136/2010);
  - 5) informare gli addetti al servizio sulle norme relative alla prevenzione degli infortuni e sulle norme relative alla sicurezza sul posto di lavoro e vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite;
  - 6) dotare gli addetti della formazione necessaria all'espletamento del servizio e dei mezzi di protezione individuali idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e salute in relazione alle attività ed ai materiali di utilizzo.
5. Il Committente si riserva la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale che non rispetti l'orario di servizio o non esegua il servizio in modo soddisfacente o abbia tenuto durante il servizio un comportamento oltraggioso o indecoroso o comunque tale da costituire pregiudizio all'immagine, al nome e al prestigio dell'Ente.
6. Il Concessionario si impegna ad applicare nei confronti del personale impiegato nel servizio, la normativa vigente in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica e di sicurezza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; dovrà applicare al personale alle proprie dipendenze un contratto collettivo nazionale e territoriale coerente con il settore di attività oggetto della presente Concessione e

sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative al livello nazionale, indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

7. Il Concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
8. È fatto obbligo al Concessionario di avere una posizione contributiva INPS e INAIL.
9. In caso di inosservanza delle disposizioni in materia trattamento economico, assicurativo e previdenziale del personale impiegato comporta la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 20.
10. È fatto altresì obbligo al Concessionario di esibire a semplice richiesta da parte di funzionari del Committente di ogni documento necessario a comprovare la regolarità contributiva.
11. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'ispettorato del lavoro ed ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte del Concessionario vengano osservate le prescrizioni suddette.
12. Il personale addetto al servizio dovrà:
  - ✓ osservare il segreto d'ufficio e le norme relative alla privacy;
  - ✓ essere sempre presente nell'ufficio locale durante gli orari stabiliti;
  - ✓ attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro.
13. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione per assicurarsi che da parte del Concessionario siano rigidamente osservate le prescrizioni suddette.
14. Il Committente in caso di violazione di quanto prescritto nel presente articolo, previa comunicazione al Concessionario dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa.
15. Per tali sospensioni il Concessionario non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni.
16. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dal Concessionario.
17. Il personale in servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. Il concessionario è designato quale responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE n.676/2016, con l'obbligo di adottare le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento dell'attività oggetto della predetta concessione.
18. Il concessionario, con riferimento alle prestazioni in oggetto, si impegna ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta dei dipendenti pubblici, secondo quanto previsto dal "Codice di comportamento del Comune di Nole". La violazione dei predetti obblighi può costituire causa di risoluzione del contratto in essere. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sull'osservazione delle suddette norme ed in caso di accertate violazioni, contestate per iscritto, la concessionaria dovrà presentare entro dieci giorni le sue controdeduzioni. Qualora le stesse risultassero non presentate o non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, con rivalsa di eventuali danni derivanti dall'inadempienza.

## **Art. 12 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. È specifico obbligo del Concessionario:
  - 1) provvedere, a proprie cura e spese e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti per tutta la durata del contratto di Concessione e alla sostituzione degli stessi in caso di necessità, con altri della stessa tipologia. Gli interventi potranno essere eseguiti d'ufficio o su segnalazione dell'Amministrazione Comunale. In tal caso il Concessionario si impegna ad effettuare l'intervento richiesto entro 10 giorni dalla segnalazione scritta che potrà essere trasmessa anche a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo. Farà fede la data di invio della comunicazione. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi richiesti dall'Amministrazione si applica la penale prevista dall'articolo 19 del presente capitolato.
  - 2) in caso di segnalazione di una situazione di pericolo, es. impianto che cade, intervenire tempestivamente e comunque entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione scritta, che potrà essere trasmessa anche a posta elettronica (o altro mezzo idoneo). Farà fede la data di invio della segnalazione scritta. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi richiesti si applica la penale prevista dall'articolo 19 del presente capitolato.
2. Gli impianti esistenti al momento dell'avvio del servizio e quelli di nuova installazione sono di esclusiva proprietà dell'Ente e nulla è dovuto al Concessionario al termine del contratto di concessione, anche in caso di recesso o interruzione anticipata del medesimo.
3. Le affissioni vengono effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento del Canone Patrimoniale e negli spazi appositamente previsti, esclusivamente dal Concessionario, che si assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerando pertanto il Committente da ogni responsabilità.
4. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede di conseguenza.
5. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della domanda, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla domanda medesima ed all'eseguito versamento.
6. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.
7. È fatto divieto al Concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi.
8. È cura del Concessionario provvedere all'affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.
9. I servizi d'urgenza devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie. A tale proposito il Concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.
10. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa.
11. Entro tre giorni dalla data di scadenza dell'affissione è tenuto a coprirli con nuovi manifesti o con fogli di carta. Entrambi devono comunque essere di grammatura tale da coprire quelli scaduti. Difformemente il Concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti.
12. Il Concessionario deve provvedere all'immediata copertura o rimozione delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dal Regolamento del Canone Patrimoniale, recuperando le eventuali spese di rimozione e custodia ed il canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.

13. Nessun compenso è dovuto dal Committente per l'attività di rimozione svolta dal Concessionario.
14. Il Concessionario deve informare il Committente delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni.
15. Il Concessionario prende in consegna dal Comune, nello stato in cui si trovano, tutti gli impianti e le attrezzature delle pubbliche affissioni esistenti sul territorio comunale.
16. Il Concessionario si impegna a:
  - 1) riconsegnare alla scadenza del contratto, in stato di buona manutenzione, gli impianti di proprietà comunale;
  - 2) effettuare la manutenzione, a proprie cure e spese, agli impianti pubblicitari di cui sopra;
  - 3) mantenere costantemente affissa, su ciascun impianto, una targa recante la scritta "Comune di Nole" ;
  - 4) provvedere a proprie spese alla rimozione di eventuali impianti di affissione abusivi o in stato di degrado ed alla loro sostituzione con nuovi impianti;
  - 5) installare, a proprie spese, eventuali ulteriori impianti che, per sopravvenuti obblighi di legge, dovessero essere posizionati nel territorio comunale;
  - 6) non effettuare affissioni fuori degli appositi spazi stabiliti.
17. Le modalità di intervento di cui al comma precedente costituiscono l'obbligazione minima inderogabile.
18. La fornitura degli impianti per affissione costituisce un progetto operativo valutabile in sede di gara. Pertanto è ad esso che si deve fare riferimento per quanto riguarda il settore affissionistico.
19. Fanno carico al Concessionario eventuali canoni di indennizzo per l'occupazione di facciate e spazi sui quali siano applicati impianti pertinenti al servizio di pubbliche affissioni, fatta eccezione per quelli affissi negli edifici di proprietà comunale o collocati su suolo pubblico.
20. L'Amministrazione avrà sempre la facoltà di prescrivere mutamenti di collocazione degli impianti pubblicitari. Il Concessionario dovrà provvedere anche all'installazione, a sua cura e spese, di tutti quegli impianti che il Comune riterrà necessari per soddisfare le esigenze del Servizio delle Pubbliche Affissioni, in aggiunta a quelli esistenti. L'integrazione dovrà aver luogo entro il termine che verrà stabilito dal Comune e alle condizioni che verranno concordate tra le parti.
21. Tutti gli impianti installati dal Concessionario nel corso della gestione, rimarranno alla scadenza del contratto, di proprietà del Comune con l'intesa che il Concessionario non potrà pretendere, nei riguardi del Comune concedente, alcun corrispettivo e/o indennizzo per la loro fornitura.
22. Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite, rispettandone l'ordine cronologico, con la massima sollecitudine possibile, e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità.
23. Il Concessionario dovrà garantire il servizio delle pubbliche affissioni almeno cinque giorni alla settimana, fatte salve le urgenze.
24. Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al Concessionario il quale vi provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.
25. I reclami degli utenti riguardanti le affissioni si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della commissione.
26. Il Concessionario potrà ricevere pagamenti sia per imposta comunale sulla pubblicità che sui diritti di affissione in forma globale attenendosi alle tariffe di legge in vigore.
27. Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti.
28. Il Comune, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà il necessario ausilio ai fini della regolarità del servizio medesimo.

### **Art. 13 - COSTI DELLA MANODOPERA**

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023 il contratto collettivo applicato al presente è il CCNL TERZIARIO-COMMERCIO.

Il codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del Decreto Legge n. 76/2020 è: H011 in relazione al CCNL Terziario, distribuzione e servizi.

L'ente concedente nel determinare l'importo posto a base di gara ha preso a riferimento il CCNL citato, nonché la retribuzione lì prevista; e ha individuato, sulla base di quanto comunicato dall'attuale concessionario in merito al proprio personale dedicato al Comune di Nole il costo di € 6.110,81.

2. È ammissibile un'offerta che si discosti dai costi medi del lavoro indicati nei contratti collettivi applicati purché tale scostamento non sia eccessivo e sempre nel rispetto della necessaria osservanza delle retribuzioni minime salariali così come stabilito in sede di contrattazione collettiva; pertanto non si potranno indicare spese relative al costo del personale sotto i minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e le misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Fanno carico al concessionario, e pertanto si intendono compresi nell'offerta economica, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio ed ogni altro onere, compresi quelli della sicurezza, dovuti sulla base delle norme vigenti, in connessione con l'esecuzione del contratto.

### **Art. 14 – CONTROLLO SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il Committente potrà effettuare in qualsiasi momento delle ispezioni sulle modalità di svolgimento del servizio anche attraverso personale esterno appositamente incaricato.
2. Nel caso si verificassero n. 3 (tre) ispezioni con valutazioni “insufficienti” consecutive nell'arco della durata contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto medesimo, ai sensi del successivo articolo 20.

### **Art. 15 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

1. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso o abbandonato. Casi di funzionamento irregolari o di interruzioni del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi, cause di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili comunicate per iscritto al Dirigente competente il quale potrà contestare la fondatezza delle predette esigenze e, contestualmente, ordinare la prosecuzione del lavoro.
2. In relazione ai servizi di cui al presente capitolato vengono trasferiti al Concessionario tutte le potestà e le pubbliche funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Il Concessionario sarà, pertanto, il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare tutte le procedure, comprese quelle cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti attribuiscono al Comune.
3. Il Concessionario, nelle veci del Legale Rappresentante dell'ente, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, assume la completa responsabilità del servizio.
4. In generale il Concessionario si impegna ad adempiere, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni oggetto del servizio affidatogli in concessione, a tutte le obbligazioni derivanti dal presente capitolato.
5. Nello svolgimento delle attività di cui sopra il Concessionario deve osservare scrupolosamente le disposizioni contenute:

- 1) nel presente capitolato;
  - 2) nei Regolamenti comunali vigenti;
  - 3) nella normativa di riferimento che regola le entrate oggetto dell'affidamento in concessione;
  - 4) nelle leggi e disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori.
6. Il Concessionario può farsi rappresentare, da un Procuratore Speciale, resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi del giudizio, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza.
7. Il Concessionario ha in particolare i seguenti obblighi, cui dovrà adempiere a proprie cura e spese:
- 1) indicare il Referente del Servizio;
  - 2) indicare un recapito telefonico presso il quale sia reperibile il Referente del Servizio di cui al punto precedente; qualora il Committente per qualsiasi motivo, necessiti della presenza del Referente del servizio, il medesimo dovrà presentarsi entro 24 ore dalla chiamata, che potrà avvenire via e-mail o altro mezzo idoneo;
  - 3) indicare un indirizzo di posta elettronica ed una PEC a cui poter inviare le comunicazioni inerenti al servizio;
  - 4) provvedere ad esporre in maniera ben visibile, presso l'ufficio locale di cui all'articolo 3, le tariffe in vigore, l'elenco e la planimetria degli impianti di pubbliche affissioni, nonché copia dei regolamenti comunali che regolano il Canone Patrimoniale oggetto della concessione;
  - 5) non ricaricare nei confronti dei contribuenti costi non previsti da norme di legge o da provvedimenti del Committente, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 20;
  - 6) provvedere all'acquisto di cancelleria, stampati, registri, bollettari, software e tutto il materiale occorrente per il regolare funzionamento del servizio;
  - 7) provvedere a dare la massima pubblicità agli adempimenti che la legge pone a carico dei contribuenti, anche a mezzo di circolari e manifesti il cui testo dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale;
  - 8) provvedere alla stampa e alla postalizzazione degli avvisi di scadenza ordinaria del Canone Patrimoniale con l'indicazione degli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l'importo dovuto, le modalità di versamento con allegato il modello di pagamento, le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, l'ubicazione degli uffici del Concessionario con il recapito telefonico e telematico, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). L'invio degli avvisi dovrà essere effettuato almeno trenta giorni prima della data di scadenza del pagamento del Canone Patrimoniale.
  - 9) mantenere il segreto d'ufficio sulle notizie e informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione del servizio di che trattasi;
  - 10) consentire al Committente l'accesso gratuito alle banche dati relative alle entrate di cui all'articolo 1 del presente capitolato;
  - 11) a semplice richiesta del Committente, formalizzata attraverso e-mail od altro mezzo idoneo, produrre nel termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima, la documentazione necessaria per eventuali controlli anche periodici, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 20;
  - 12) farsi carico dei costi relativi alla tenuta dei conti correnti dedicati postali del Committente per il versamento delle entrate di cui al presente capitolato, secondo le modalità di cui articolo 23;
  - 13) Ai fini del giudizio di responsabilità della Corte dei conti, il Concessionario è altresì tenuto a rendere il conto della gestione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

8. Il Concessionario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio e risponderà nei confronti dei terzi e del Committente per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
9. Durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per danni eventualmente arrecati in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Lo stesso si impegna a disporre ed esigere, con obbligo di controllo, che tutti i lavoratori osservino le norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare servizio, dotandoli all'occorrenza di dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di informare i lavoratori addetti al servizio dei rischi specifici presenti presso la Committenza.
10. Il Concessionario si impegna altresì espressamente a garantire e a mantenere il Committente sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati in conseguenza dell'attività di esecuzione della prestazione.
11. Il Committente non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare al Concessionario o ai suoi lavoratori nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa.
12. Il Concessionario si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in conformità al D.lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio del servizio e l'incolumità delle persone addette al servizio stesso e per evitare incidenti e/o danni di qualsivoglia natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.
13. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri lavoratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
14. Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire il Committente del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.
15. Il Concessionario si obbliga inoltre a conformarsi, limitatamente per i servizi oggetto del presente affidamento, ai contenuti del punto A1 del Progetto Tecnico presentato in sede di offerta.
16. Nell'esecuzione della concessione in oggetto, il Concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali. Al personale impiegato nel servizio deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

#### **Art. 16 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO**

1. Come già specificato, tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. Pertanto in caso di arbitraria sospensione del servizio da parte del Concessionario, il Committente, oltre all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 19, provvederà ove lo ritenga opportuno, a far eseguire a terzi i lavori sospesi, addebitando al Concessionario la spesa eccedente la quota già trattenuta come penale, salvo restando ogni altra azione di risarcimento del maggior danno subito.

## **Art. 17 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

1. Il Committente si impegna a:
  - 1) mettere a disposizione del Concessionario le banche dati in suo possesso per la gestione delle singole entrate e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o di sua disponibilità, necessario o anche solo utile per l'espletamento del servizio;
  - 2) mettere a disposizione del Concessionario dei conti correnti postali intestati al Committente e dedicati agli introiti previsti dal presente capitolato;
  - 3) consentire al Concessionario l'accesso telematico, per la sola visualizzazione, ai conti correnti postali intestati al Committente sui quali verrà effettuato il versamento dell'entrate patrimoniali previste dal presente capitolato;
  - 4) mettere a disposizione del Concessionario gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data dell'avvio della Concessione, nello stato in cui si trovano;
  - 5) rendere noto ai cittadini o utenti le generalità e l'ubicazione dell'ufficio del Concessionario del servizio;
  - 6) emettere, ove ne ricorra l'esigenza, delibere di posticipo dei termini di versamento del Canone Patrimoniale di cui all'articolo 1 del presente capitolato;
  - 7) comunicare con sollecitudine gli aggiornamenti e le modifiche dei regolamenti comunali che possano incidere sull'erogazione del servizio in concessione e delle tariffe.
2. L'amministrazione comunale rimane responsabile per il rilascio di autorizzazioni.

## **Art. 18 – ASSICURAZIONI RICHIESTE AL CONCESSIONARIO**

1. Richiamando le specifiche responsabilità del Concessionario, indicate al precedente articolo 15, durante l'esecuzione del contratto, in quanto risulta responsabile per danni subiti da persone, beni immobili e mobili, tanto del Committente che di terzi, anche conseguenti all'operato dei suoi lavoratori, è necessario che il medesimo adotti tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.
2. È fatto dunque obbligo al Concessionario di mantenere il Committente sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
3. Grava altresì sul Concessionario l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'affidamento - di produrre, prima dell'inizio del servizio, pena la decadenza dall'affidamento:
  1. apposita polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, ai fini della copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il servizio oggetto dell'appalto, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.
    - ✓ La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale unico non inferiore al minimo inderogabile di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro, per persona e per animali o cose senza applicazione di franchigie o scoperti.
    - ✓ Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al Concessionario, il Comune di Nole (Committente).
    - ✓ La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino alla scadenza del contratto e alla liquidazione del saldo finale dello stesso, se successiva.
  2. apposita polizza, stipulata a norma di legge, ai fini della copertura della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, (b) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

4. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza dei propri prestatori di lavoro, con un massimale unico, non inferiore al minimo inderogabile di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro, per prestatore di lavoro e dovrà prevedere anche l'estensione per danno biologico, danni non rientranti nella disciplina INAIL, malattie professionali e clausola buona fede INAIL.
5. Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al Concessionario, il Comune di Nole (Committente).
6. La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino alla scadenza del contratto e alla liquidazione del saldo finale dello stesso, se successiva.
7. Il Concessionario è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'Assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
8. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.
9. Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere al Concessionario.
10. I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo del Concessionario.
11. In ogni caso, anche qualora il Concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto sopra indicato, le polizze dovranno essere integrate con un'appendice contenente una clausola di vincolo a favore del Committente ai fini del presente affidamento.
12. Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere trasmesse in copia conforme all'originale prima dell'inizio del servizio, con dichiarazione da parte della compagnia dell'avvenuto pagamento del premio. Resta ferma la piena responsabilità del Concessionario per eventuali maggiori danni, eccedenti le somme assicurate. Analogamente, per i premi di rinnovo, dovrà essere trasmessa dichiarazione di avvenuto pagamento.

#### **Art. 19 - PENALI E MODALITA' DI APPLICAZIONE**

1. In caso di infrazione, anche a seguito dei controlli di cui al precedente articolo 15 degli obblighi contrattualmente assunti, concernenti la corretta applicazione del presente capitolato accertata e contestata da parte del Committente al Concessionario attraverso l'invio di una e-mail (o altro mezzo idoneo), a cui non verrà posto rimedio entro 48 ore dalla contestazione, si procederà attraverso l'applicazione di una penalità pari ad Euro 100,00 per ogni infrazione. Nel caso del perdurare o del reiterarsi dell'infrazione degli obblighi contrattualmente assunti (la stessa infrazione contestata per la seconda volta nel corso dello stesso anno) a cui non verrà posto rimedio dal Concessionario entro 48 ore dalla contestazione, la penalità aumenterà ad Euro 200,00.
2. Nel caso di versamento del minimo garantito di cui all'articolo 5 oltre il termine del 20 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque entro i 30 giorni successivi, verrà applicata una penale pari al 15% dell'importo versato tardivamente oltre all'applicazione degli interessi legali maturati.
3. Qualora il versamento non venga effettuato entro i 30 giorni successivi si applica quanto previsto dal successivo articolo 20.
4. Nel caso in cui sia rilevata, documentata e segnalata attraverso e-mail (o altro mezzo idoneo) da parte del Committente una "sistematicità delle inadempienze" degli obblighi contrattualmente assunti, tale da

pregiudicare il regolare svolgimento del servizio (cinque inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente contestate attraverso e-mail o altro mezzo idoneo nel corso dello stesso anno costituiscono una “sistematicità delle inadempienze”)l’Amministrazione Comunale considererà il contratto risolto di diritto ai sensi del successivo articolo 20, e conseguentemente procederà, senza bisogno di messa in mora, all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l’azione di risarcimento del maggior danno subito. In tal caso l’Ente si riserva la facoltà di segnalare il fatto al Ministero delle Finanze ai fini dell’eventuale sospensione, cancellazione o decadenza ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del DM 11.9.2000, n. 289 e s.m.i.

5. Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli interventi indicati dall’articolo 12 del presente capitolato, è prevista una penalità di € 200,00. In caso di segnalazione di una situazione di pericolo, es. impianto che cade, il Concessionario dovrà intervenire tempestivamente e comunque entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione scritta. Farà fede la data di invio della segnalazione scritta. Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli interventi richiesti è prevista una penalità di € 200,00.
6. Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione al Committente del rendiconto di cui al successivo articolo 23, si applica la penale di € 100,00.
7. Per la mancata attivazione dell’ufficio con presenza di personale dipendente del concessionario, come previsto dagli articoli 3 e 13 dal presente capitolato, entro il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione potrà essere inflitta una penale di euro € 200,00 per ogni giorno di ritardo per un massimo di 30 giorni; oltre ai quali si applicherà quanto previsto dal successivo articolo 20. La medesima penale è applicata per ciascun giorno di sospensione del servizio come previsto dal precedente articolo 16.
8. Il Committente comunicherà al Concessionario gli importi delle penalità che verranno trattenute sul corrispettivo dovuto per il servizio reso. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale (inteso come minimo garantito). Qualora gli inadempimenti siano tali da comportare l’applicazione di penali in misura superiore a tale percentuale, il Committente dichiarerà risolto il contratto per colpa del concessionario, ai sensi del successivo articolo 20.
9. L’importo delle penali verrà trattenuto sul corrispettivo mensile dovuto, per le “inadempienze” verificatesi nel mese cui il corrispettivo si riferisce e ove occorra mediante escussione della garanzia definitiva.
10. L’intenzione di applicare le penali e l’importo delle medesime verranno comunicate da parte del Committente al Concessionario attraverso PEC. Il Concessionario dovrà rispondere per iscritto le proprie controdeduzioni entro otto giorni dalla data di ricevimento della PEC. Trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta da parte del Concessionario la mancanza accusatagli e saranno applicate le penalità previste dal presente capitolato.
11. In ogni caso, previo esame delle deduzioni del Concessionario, deciderà insindacabilmente il Committente sull’applicazione delle penalità e sul loro ammontare.
12. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri (ad es. per l’esecuzione in danno) sostenuti dal Committente a causa dei ritardi o degli inadempimenti del Concessionario.

#### **Art. 20 - CAUSE DI DECADENZA E DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE**

1. Il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione nei seguenti casi (clausola risolutiva espressa):
  - 1) in caso di cancellazione dall’Albo (art. 11 D.M. 289/2000) del Concessionario;
  - 2) dichiarazione di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo del Concessionario;
  - 3) mancato avvio del servizio nei termini indicati al precedente articolo 2;

- 4) mancata ottemperanza da parte del Concessionario all'obbligo di allestire un ufficio in Nole, così come disposto dal precedente articolo 3;
  - 5) gravi negligenze o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
  - 6) mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa nel termine di quindici giorni dalla richiesta del Comune;
  - 7) nel caso di mancato versamento del minimo garantito annuo netto oltre il termine previsto dal precedente articolo 19;
  - 8) qualora non vengano rispettate le modalità di riscossione, che dovranno avvenire esclusivamente con le modalità previste dal precedente articolo 7;
  - 9) cessione del contratto ai sensi del precedente articolo 9;
  - 10) inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento economico, assicurativo e previdenziale del personale impiegato nel servizio previste dal precedente articolo 11;
  - 11) nel caso si verificassero n. 3 (tre) ispezioni con valutazioni "insufficienti" consecutive nell'arco della durata contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto in applicazione del precedente articolo 14;
  - 12) qualora il Concessionario ricarichi nei confronti dei contribuenti costi non previsti da norme di legge o da provvedimenti del Committente, come previsto dal precedente articolo 15;
  - 13) qualora il Concessionario, così come previsto dal precedente articolo 15, non abbia prodotto, a semplice richiesta del Committente, formalizzata per iscritto e trasmessa attraverso e-mail od altro mezzo idoneo, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima, la documentazione necessaria per eventuali controlli anche periodici;
  - 14) qualora il Concessionario ometta di stipulare o integrare annualmente le polizze assicurative a garanzia della responsabilità civile di cui al precedente articolo 18;
  - 15) nel caso in cui sia rilevata, documentata e segnalata attraverso e-mail (o altro mezzo idoneo) da parte del Committente una "sistematicità delle inadempienze" degli obblighi contrattualmente assunti, tale da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio (cinque inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente contestate attraverso e-mail o altro mezzo idoneo nel corso dello stesso anno costituiscono una "sistematicità delle inadempienze");
  - 16) qualora gli inadempimenti contestati al Concessionario siano tali da comportare l'applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale (inteso come minimo garantito di cui al precedente articolo 5);
  - 17) qualora l'attivazione dell'ufficio di cui al precedente articolo 3 non sia avvenuta entro il termine previsto dal precedente articolo 19;
  - 18) qualora l'arbitraria sospensione del servizio da parte del Concessionario di cui al precedente articolo 16 si protragga per un periodo continuativo della durata di cinque giorni lavorativi;
  - 19) ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, costituisce altresì causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
  - 20) qualora il Concessionario non reintegri la garanzia definitiva di cui al successivo articolo 25, in caso di incameramento parziale o totale della medesima.
2. La risoluzione verrà comunicata dal Committente tramite PEC entro 60 gg dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva. Il Concessionario entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Committente che intende avvalersi della facoltà di recedere, potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. In caso di risoluzione la garanzia definitiva, di cui al successivo articolo 25, verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il dovere da parte del Concessionario del risarcimento di maggiori ulteriori danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

#### **Art. 21 – DIFFIDA AD ADEMPIERE**

1. Qualora si verificassero altri tipi di inadempimento contrattuale, o comunque violazioni degli obblighi derivanti dal presente capitolato o degli impegni assunti dal Concessionario in sede di offerta, diversi da quelli indicati nel precedente articolo 20, ai sensi dell'art. 1454 c.c. il Committente, oltre ad applicare le penali previste dal precedente articolo 19, intimerà per iscritto al Concessionario di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la concessione si considererà decaduta ed il contratto risolto.
2. Il Committente si avvarrà in ogni caso della descritta diffida ad adempiere qualora il Concessionario non si adoperi a svolgere il servizio nelle migliori condizioni possibili.
3. In caso di decadenza o comunque di risoluzione anticipata la garanzia definitiva verrà incamerata a titolo di penale e/o indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.

#### **Art. 22 – RECESSO DAL CONTRATTO**

1. Il Committente avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa con un preavviso di 30 giorni, comunicato attraverso PEC, senza corresponsione al Concessionario d'indennizzo o corrispettivo alcuno per il recesso. In tal caso verranno pagate solamente le prestazioni svolte sino al momento del recesso, alle condizioni del presente capitolato.
2. Il Concessionario inoltre è tenuto all'accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto da parte del Committente, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora la medesima intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative, anche nel caso in cui intenda procedere all'internalizzazione del servizio di che trattasi.
3. Il Committente può inoltre recedere dal contratto nei seguenti casi:
  - ✓ per motivi di pubblico interesse;
  - ✓ in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
4. Il Concessionario può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni degli art. 1218, 1256 e 1463 cc.
5. Il Committente procederà al pagamento delle prestazioni correttamente svolte dal Concessionario fino al momento del recesso. E il minimo garantito annuo dovrà essere corrisposto dal Concessionario proporzionalmente fino al momento del recesso.

#### **Art. 23 - RENDICONTI DELLA GESTIONE E CORRISPETTIVO (AGGIO)**

1. Il Concessionario deve effettuare trimestralmente il rendiconto analitico di tutte le somme riscosse dagli utenti, al lordo dell'aggio di riscossione, distinte per entrata patrimoniale e suddivise per canone, sanzioni, interessi, ecc.. e lo dovrà trasmettere all'ufficio Entrate del Committente, entro il giorno 10 del mese successivo.
2. Il rendiconto dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli importi incassati separatamente per tipologia di canone (pubblicità giornaliera e annuale - affissioni - urgenze) e suddiviso tra gestione ordinaria,

recupero evasione, riscossione coattiva; dovrà inoltre specificare quanto introitato per canone, sanzioni, interessi di mora, altri diritti e spese.

3. Su richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti; dovrà fornire, inoltre, l'analisi e il calcolo delle variazioni economiche in applicazione alle diverse tariffe applicabili, propedeutiche alla formazione del bilancio comunale.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che la stessa indicherà e potrà definire ulteriori contenuti e funzionalità della procedura di cui ai commi precedenti, secondo le esigenze di contabilizzazione dell'Ente.
5. Il Concessionario deve comunque curare la trasmissione di tutti i dati richiesti o previsti dalla normativa in vigore, inviandoli, se previsto, all'autorità preposta ad effettuare i controlli.
6. Entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto l'Ufficio Entrate del Committente, dopo aver proceduto al riscontro della correttezza della rendicontazione trimestrale, provvederà ad inviare la conferma o eventuali osservazioni sui dati ricevuti.
7. L'Ufficio Entrate provvederà periodicamente a comunicare l'importo delle spese di tenuta conto e le spese di riscossione relative ai conti correnti dedicati del Committente, che sono a totale carico del Concessionario, il quale dovrà provvedere nei 30 giorni successivi alla comunicazione a versare l'importo sui rispettivi conti correnti dedicati. Ove il Concessionario non provveda a versare tali somme entro il termine previsto, il Committente tratterà l'importo delle spese di tenuta conto e le spese di riscossione sulla prima fattura utile concernente l'aggio e lo verserà sui rispettivi conti correnti postali dedicati.
8. Le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica e dovranno riportare tutti gli elementi ed i dati previsti dalla normativa ed in particolare il riferimento al CIG, alle determinazioni di impegno ed ai capitoli di bilancio.
9. Il Concessionario deve presentare e trasmettere, entro il mese di gennaio, al Committente un rendiconto annuale riepilogativo distinto per ogni entrata patrimoniale, in cui sia evidenziato l'andamento delle somme riscosse (suddivise per canone, sanzioni, interessi, ecc.). Qualora l'importo annuale delle entrate riscosse al netto dell'aggio risulti inferiore alla quota di minimo garantito annuo previsto al precedente articolo 5, il Committente provvederà a trattenere la differenza dai compensi da liquidare a qualsiasi titolo al Concessionario.
10. Il Committente potrà comunque procedere alle contestazioni della rendicontazione in qualsiasi momento, anche con riferimento a mensilità già liquidate qualora riscontri nuovi elementi dai quali emergano errori, carenze o condotte che non hanno consentito la corretta contabilizzazione delle somme riscosse.
11. I rendiconti trimestrali e quello annuale devono essere compilati in duplice copia.
12. La prima copia deve essere trasmessa al Committente con le modalità ed i termini indicati sopra, mentre la seconda copia deve essere conservata dal Concessionario per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.
13. La liquidazione del corrispettivo sarà in ogni caso subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa del Concessionario.
14. Il pagamento da parte del Committente, a norma di legge, sarà comunque subordinato alla verifica dei requisiti di legge (DURC regolare ecc.).
15. Nell'espletamento del servizio il Concessionario sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, prescritti dall'articolo 3 della legge 136/2010, il mancato adempimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge.

#### **Art. 24 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA O ALTRI MOTIVI DI CESSAZIONE**

1. Alla scadenza, decadenza, o cessazione per qualsiasi altro motivo della Concessione, il Concessionario non potrà procedere all'emissione e alla notifica di nuovi atti ma resta titolare e responsabile:
  - a) della riscossione, fino a totale recupero, dei piani di rateizzazione concessi in corso di concessione;
  - b) della riscossione coattiva avviata in corso di concessione fino a totale esaurimento delle procedure. Per le somme incassate ai sensi delle due lettere precedenti si applicano gli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato ed all'offerta proposta in sede di gara.
2. Entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla scadenza della presente concessione, il Concessionario si impegna affinché il passaggio delle banche dati, dei dati informatici e dei documenti cartacei avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi da parte dell'Ente, senza alcun ulteriore onere di qualsivoglia natura a carico del Comune e senza pretese ed ostacoli di sorta. Il trasferimento della documentazione di cui sopra dovrà avvenire in un formato compatibile e conforme alle esigenze dell'Ente.
3. Al fine di consentire all'Ente il monitoraggio delle riscossioni ancora in capo al Concessionario successivamente alla scadenza, il Concessionario fornisce entro 30 (trenta) giorni apposita relazione nella quale sono indicati i crediti ancora da riscuotere, le procedure attivate e da attivare, eventuali contenziosi in essere ed una previsione sulle tempistiche di chiusura delle attività.
4. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative che prevedono la totale abolizione dell'oggetto del presente affidamento.

#### **Art. 25 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. A garanzia degli obblighi derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto a prestare una garanzia definitiva pari al 5% fisso del valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso e il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, da prestare anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le quali dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni.
2. La fideiussione dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193.
3. La suddetta garanzia deve essere rilasciata, in alternativa, da:
  - a) banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.lgs. n. 385/1993;
  - b) imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
  - c) imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. Nel caso in cui l'ente dovesse incamerare tutta o in parte la garanzia definitiva, ai fini della rifusione di eventuali inadempienze contestate, il Concessionario deve, a semplice richiesta scritta da parte dell'Ente, reintegrare la garanzia, pena la risoluzione del contratto ai sensi del precedente articolo 20.

5. La garanzia definitiva deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione e sarà svincolata, ove nulla osti, a servizio ultimato e regolarmente eseguito, con particolare riferimento al riversamento di tutte le somme incassate, al pagamento delle spese a proprio carico ed alla consegna delle banche dati e degli archivi (informatici e cartacei) aggiornati.
6. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
7. La garanzia fideiussoria deve essere presentata al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

#### **Art. 26 – SOPRALLUOGO**

1. Non è previsto un sopralluogo obbligatorio. I concorrenti, ai fini della presentazione dell'offerta, dovranno assumere tutte le informazioni necessarie in merito al servizio da effettuare, se necessario anche attraverso sopralluoghi.
2. Gli eventuali sopralluoghi potranno essere espletati anche con l'assistenza di un incaricato, previo appuntamento da concordare tramite il numero telefonico 0119299731 oppure tramite la e-mail [uff.tributi@comune.nole.to.it](mailto:uff.tributi@comune.nole.to.it).
3. Il sopralluogo, se richiesto, può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.
4. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
5. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.
6. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.
7. In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

#### **Art. 27 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono ad esclusivo carico del Concessionario tutte indistintamente le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

#### **Art. 28 - FORO COMPETENTE**

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto relativo al presente servizio e per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro territorialmente competente è quello di Ivrea.
2. Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 29 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E NORME DI RINVIO**

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
2. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti.

#### **Art. 30 - TRATTAMENTO DATI**

1. Il comune di Nole tratterà i dati personali forniti dall'affidatario in conformità a quanto previsto dal DGPR di cui al Regolamento UE 679/2016, unicamente per l'espletamento delle procedure relative al servizio in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Amministrazione del Comune di Nole (Committente).

#### **Art. 31 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO DELL'ENTE CONCEDENTE**

1. Il Responsabile Unico del Progetto dell'Ente concedente è il sig. Vincenzo Migale – Responsabile del settore economico finanziario del comune di Nole.